



Sent. n. 239/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Gabriele PEPE	Giudice - relatore
Alessandra MOLINA	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74185** R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di **MOSCATIELLO MATTIA**, (c.f. MSCMTT82E70A783A), nata il 30.5.1982 a Benevento e residente in Montoro (AV), via Panoramica – Banzano snc;

Visti l'atto di citazione e i documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del giorno 18 aprile 2024, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, è presente il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Davide Vitale. Nessuno è comparso per la parte convenuta.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 13.12.2023, la Procura Regionale evocava in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale Moscatiello Mattia per quivi sentirla

condannare al pagamento, in favore di Invitalia S.p.a. della somma di € 28.452,95 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia in relazione agli addebiti contestati nel ridetto atto.

La vicenda trae origine dalla segnalazione, a cura della Guardia di Finanza di Napoli, di una fattispecie di danno erariale discendente dall'indebita percezione di un contributo pubblico ex d.lgs. n. 185/2000 finalizzato a promuovere iniziative di lavoro autonomo in zona svantaggiate del Paese.

In data 20.10.2011, l'odierna convenuta sottoscriveva l'istanza di contributo per svolgere un'attività imprenditoriale avente ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento bambini, biancheria per la casa e accessori donna, con sede nel Comune di Montoro (AV).

Con successiva delibera del 17.9.2012, Sviluppo Italia S.p.a., ora Invitalia S.p.a., ammetteva l'istante alle seguenti provvidenze finanziarie:

- 1) contributo in conto capitale di € 7.182,69;
- 2) finanziamento a tasso agevolato pari ad € 12.347,26;
- 3) contributo in conto gestione di € 5.164,57.

In data 8.10.2012, la convenuta si obbligava contrattualmente a svolgere l'attività finanziata per un periodo di 5 anni con decorrenza dalla delibera di concessione delle agevolazioni (16.9.2017), a pena di revoca delle stesse (art. 19).

Successivamente, il 31.12.2014, dichiarava che la sede dell'iniziativa era rimasta immutata mentre dai rilevamenti effettuati attraverso l'Anagrafe Tributaria risultava la cessazione dell'attività in data 30.11.2014.

Con delibera del 18.5.2018, Invitalia provvedeva, poi, a revocare l'agevolazione concessa e ad emettere in data 12.2.2020 ingiunzione di pagamento a carico della Moscatiello per la restituzione dell'importo di € 28.452,95, comprensivo degli interessi maturati e *maturandi*.

L'odierna convenuta risultava, altresì, condannata in sede penale per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) con sentenza del Tribunale di Avellino n. 1752/2021, dichiarata esecutiva dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2457/2023.

Nella prospettazione della Procura contabile, l'illecito amministrativo in esame discenderebbe dalla violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 185/2000 (e del d.m. attuativo n. 295/2001) perpetrata attraverso la cessazione anticipata dell'attività e la violazione degli obblighi informativi annuali sull'andamento della medesima.

Ad avviso del requirente, l'omessa segnalazione circa il venir meno delle condizioni di mantenimento e di consolidamento delle agevolazioni concesse, a fronte di un puntuale obbligo di attivazione a cura del beneficiario, costituirebbe ipotesi di occultamento doloso del danno, per cui l'obiettiva conoscibilità del fatto dannoso coinciderebbe con il momento conclusivo degli accertamenti della Guardia di Finanza (novembre 2018) o con il successivo provvedimento di revoca emesso da Invitalia.

Oltre tali omissioni la convenuta si era resa inadempiente dell'obbligo di restituire l'importo domandato con ingiunzione di pagamento.

L'elemento soggettivo dell'illecito veniva declinato in termini di dolo quale consapevole e volontaria inosservanza delle prescrizioni conosciute ed accettate dall'interessato, a pena di revoca del beneficio.

L'intero importo delle somme non restituite rappresentava danno erariale in ragione dello sviamento del contributo dalla finalità assegnata con sottrazione delle relative risorse economiche ad altri possibili beneficiari.

Alla notifica dell'atto di citazione, non seguiva la costituzione in giudizio della convenuta nei termini di legge.

Alla odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il P.M. insisteva per l'accoglimento della domanda concludendo come in atti. Il Collegio, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di Moscatiello Mattia.

All'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c. va dato atto della contumacia di Moscatiello Mattia che non risulta costituita nel presente giudizio ancorché regolarmente intimata con atto di citazione notificato il 3.1.2024.

2. Ciò premesso, si rileva che la Procura Regionale ne ha chiesto la condanna al pagamento, in favore di Invitalia, della somma di € 28.452,95, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in ragione dell'indebita percezione di agevolazioni finanziarie

consistenti in contributi a fondo perduto e in un mutuo a tasso agevolato.

3. Il Collegio ritiene che la domanda attorea debba trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito precisate.

Preliminarmente deve evidenziarsi che la disciplina degli incentivi previsti dal d.lgs. n. 185/2000, emanato in attuazione della delega contenuta nella l. n. 144/1999, all'art. 45, comma 1, è stata introdotta con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica n. 295/2001.

L'art. 12 di tale regolamento, stabilisce in particolare che: l'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni (comma 1); i beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un minimo di 5 anni sempre decorrente dalla data della delibera di ammissione ai contributi (comma 2); la sede legale, amministrativa ed operativa, della società deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alla agevolazione (comma 3); la violazione dei predetti obblighi comporta la revoca delle agevolazioni concesse (comma 5).

A sua volta il successivo art. 13 stabilisce che: *“1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche dirette ad accertare la permanenza in capo ai beneficiari dei requisiti di legge. 2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno ovvero negli altri casi previsti dalle disposizioni del decreto legislativo e del presente*

regolamento Sviluppo Italia delibera la revoca delle agevolazioni concesse e provvede con criteri di economicità al recupero dei contributi erogati”.

Il contratto stipulato tra le parti obbligava l'attuale convenuta a svolgere l'attività finanziata nel territorio del Comune di Montoro per un periodo di 5 anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione (art. 5 lett. c). Inoltre, prevedeva, a pena di revoca del beneficio, obblighi di mantenimento territoriale dell'attività (art. 5 lett. d), nonché di informazione annuale sull'andamento della medesima (art. 5 lett. f).

4. Ebbene, l'addebito prospettato dalla Procura all'esito dell'attività investigativa trova piena conferma in atti, avendo la Moscatiello palesemente contravvenuto alle prescrizioni impostegli per beneficiare delle agevolazioni richieste.

In particolare, ad avviso del Collegio sussistono tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato, condotta antigiuridica ed elemento psicologico, pregiudizio finanziario pubblico e nesso eziologico.

4.1. Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di servizio che lega la convenuta ad Invitalia con radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte.

In proposito, secondo giurisprudenza costante, il privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in settori economico-sociali, viene ad instaurare un rapporto funzionale di servizio con l'Ente erogante che lo rende responsabile del danno causato dall'utilizzo indebito delle somme ricevute

rispetto al programma stabilito, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico (*ex plurimis*, Cass. sent. n. 1515/2016; n. 21297/2017; n. 11185/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 272/2019 e n. 444/2023).

4.2. In relazione all'elemento dell'antigiuridicità della condotta, il Collegio rileva come la convenuta svolgendo l'attività finanziata per circa due anni rispetto ai cinque stabiliti ed omettendo le dovute informazioni nei confronti dell'Ente erogante abbia violato espressamente gli obblighi, legali e convenzionali, caratterizzanti il rapporto di servizio con Invitalia.

4.3. In adesione alla prospettazione attorea, rileva poi il Collegio l'elemento psicologico dell'illecito nella cosciente e volontaria cessazione anticipata dell'attività e nella successiva omissione informativa nei confronti dell'Ente erogante.

Ritiene, al riguardo, che ai fini della sussistenza del dolo, ferma restando la necessità dell'esistenza del danno, sia sufficiente la volontà di non adempiere agli obblighi di servizio assunti o la consapevolezza dell'illiceità dell'attività posta in essere (c.d. dolo contrattuale), pur in assenza di volontà di cagionare il danno (c.d. dolo erariale).

Inoltre, rileva come l'omissione informativa in ordine alla cessazione anticipata dell'attività integri gli estremi di un'ipotesi di occultamento intenzionale del danno erariale, venuto successivamente ad emersione all'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza.

Rimarca, in proposito, come l'omissione sia dolosa e consapevole allorché si tratti di atto dovuto, per legge o

per contratto e il comportamento atteso sia collegato ad uno specifico obbligo informativo o di denuncia (*ex multis*, III Sez. Appello, sent. n. 468/2017; II Sez. Appello, sent. n. 319/2018).

4.4. Al descritto comportamento illecito doloso il Collegio riconduce il prodursi di un documento finanziario conseguente allo sviamento del contributo dalla prescritta finalità pubblica; ciò in quanto l'interruzione anticipata dell'attività imprenditoriale ha comportato *“il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, per cui la corrispondente spesa sostenuta si rivela priva di utilità e pertanto dannosa per l'Erario, anche sotto il profilo della mancata disponibilità di tali somme per il finanziamento di altre attività imprenditoriali”* (*ex plurimis*, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 28/2014; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 49/2017).

Ai fini della quantificazione del danno, il Collegio ritiene che non costituiscano posta risarcibile gli interessi maturati (€ 3.909,44 quali interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato, € 251,36 quali interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate, € 1,78 quale rateo interessi su finanziamento agevolato), il cui conteggio determinerebbe un'indebita locupletazione a vantaggio dell'Erario, ove si consideri che la statuizione giurisdizionale di condanna è essa stessa assistita dal riconoscimento di oneri accessori a carico della parte destinataria (Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 77/2017; Sez. Giur. Campania n. 111/2020).

5. Pertanto, alla luce dei predetti elementi, ritiene che la convenuta debba essere condannata esclusivamente al

pagamento della somma di € 24.290,37, precisando come in sede di esecuzione dovrà tenersi conto di ogni rimborso *medio tempore* eseguito.

6. Con riferimento agli accessori sulla somma dovuta, avendo l'illecito contabile natura di debito di valore (Cass. Sez. Un., sent. n. 1712/1995, n. 16990/2017; Cass. III Sez., sent. n. 18564/2018, n. 7948/2020) gli interessi (compensativi) vanno corrisposti anno per anno sull'importo della condanna, come rivalutato (anche d'ufficio) per attualizzare il credito risarcitorio. (Sez. Giur. Campania, sent. n. 569/2020 e n. 435/2023).

A tal proposito, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Al riguardo, la Procura non ha provato la spettanza e/o la misura di benefici (interessi) a titolo di lucro cessante, sicché sulla somma oggetto di condanna è dovuta unicamente la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Il *dies a quo* della liquidazione, nello specifico, è individuato nella data dell'esborso per l'Amministrazione e il *dies ad quem*, invece, va ravvisato nella data di pubblicazione della presente sentenza.

Sul totale, risultante dal calcolo innanzi descritto, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, comma 1, c.c..

A seguito della pubblicazione, difatti, tutte le somme per cui è condanna risarcitoria divengono certe, liquide ed

esigibili, determinandosi la cosiddetta conversione del debito di valore in debito di valuta.

Devono, pertanto, essere calcolati gli interessi c.d. corrispettivi o di pieno diritto, di cui all'art. 1282 c.c. citato.

7. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea:

- Condanna Moscatiello Mattia al pagamento, in favore di Invitalia S.p.a., della somma pari ad € 24.290,37, oltre accessori di legge come specificati in parte motiva;
- Condanna, altresì, Moscatiello Mattia a pagare all'Erario le spese di causa liquidate con separata nota di segreteria.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

L'ESTENSORE

Gabriele Pepe
(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Michele Oricchio
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 26/04/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli
(firma digitale)